



SCUOLA:

ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO AZZURRO

Via Marconi 25, Porto Azzurro -LI-
C.F. : 82002290490

METODO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN AMBIENTE SCOLASTICO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Firme

Datore di Lavoro

MC

RLS

RSPP


Dott. Michele Mazzarri
Iniziative di Prevenzione

(Dott. ssa Di Biagio Lorella)

(Dott. Martini Giovanni)

(Sangiovanni Carmelo)

(Dott. Mazzarri Michele)

PREMESSE

Il PROTOCOLLO SICUREZZA SCUOLE è stato approvato in data 6 agosto 2020. All'interno del documento il Ministero dell'Istruzione, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali indica le linee guida da seguire. In sintesi:

- Il Ministero comunicherà, a mezzo delle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori le determinazioni sulle procedure di contenimento del rischio di contagio.
- Fornirà formazione sull'uso dei DPI, sui contenuti del Documento Tecnico Scientifico e sulle modalità di svolgimento del servizio.
- Si attiverà affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale in concomitanza con l'inizio delle attività Scolastiche, nonché di effettuare test a campione per la popolazione Studentesca con cadenza periodica. I test saranno:
 - A) ad adesione volontaria;
 - B) gratuiti;
 - C) eseguiti presso le strutture di medicina di base.
- Il Ministero, attraverso il Commissario straordinario, fornirà mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizioni di lavoratore, oltre a gel disinfettanti nonché ulteriori DPI previsti Per gli insegnanti di sostegno.
- Il Ministero dell'Istruzioni, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le attività culturali, opererà per individuare spazi possibili da mettere a disposizione per le istituzioni scolastiche.
- Prevedere in tutte le scuole l'individuazione del Medico Competente nonché la Sorveglianza Sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del Dlgs. n° 34 del 19.05.2020.
- Attuare le indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti di lavoratori "fragili".

IN CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA DOVRA' ESSERE GARANTITA L'OPPORTUNA INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

I PARTICOLARI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE SONO:

- a) Di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 C°o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria.
- b) Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente l'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dall'Autorità sanitarie competenti.

- c) Di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, osservare le regole d'igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
- d) Per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale anche tra gli studenti presenti all'interno dell'istituto.



DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO E L'USCITA

Le scuole attraverso opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano l'uscita e l'entrata e, se ritenuto opportuno, ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Eventuali studenti o personale già risultato positivo all'infezione da COVID-19 deve essere proceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste dalla ASL competente.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento d'Istituto (eventualmente da implementare con l'assistenza del RSPP e del MC) ed ispirato ai seguenti criteri:

- 1) Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- 2) Limitazione degli accessi al minimo essenziale, previa programmazione;
- 3) Registrazione dei visitatori (nome, cognome, indirizzo, telefono) nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- 4) Differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- 5) Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- 6) Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.
- 7) Accesso alla struttura degli alunni da parte di un solo genitore o persona delegata (con l'uso della mascherina).



DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE

E' necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un crono-programma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- Ambienti ed aule
- Palestre
- Aree comuni
- Aree mense
- Servizi igienici e spogliatoi
- Attrezzature e postazioni di laboratorio
- Materiale didattico ludico
- Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (passamano, pulsanti, maniglie, etc..).



L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo il previsto crono-programma; in caso di presenza di persone con sintomi o confermata positività al virus bisognerà tener conto della Circolare n° 5443 del Ministero della Salute del 22.02.2020

In generale le istituzioni scolastiche provvedono a:

- 1) Assicurare le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020
- 2) Utilizzare materiale detergente ad azione virucida come da allegato 1 del documento CTS del 28.05.2020.
- 3) Garantire la massima aereazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli infissi dei servizi igienici; quest'ultimi dovranno essere sottoposti a pulizia 2 volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari di WC.

INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

A seguito dell'Accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020 e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n° 25, sempre del 15.05.2020, appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività, è utile e necessario chiarire tutti gli aspetti della sanificazione delle strutture **non** sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte del personale scolastico, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni.

Fermo restando le misure di sanificazione, si rimarca che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto scolastico, per la tutela della propria salute e per quella della collettività.

La normativa cogente distingue in due distinte ipotesi la realizzazione delle previste sanificazioni; in una prima si prevede di avere del personale interno (adeguatamente formato, addestrato ed equipaggiato) ed una seconda dove si opta per un servizio dato in appalto, cioè a ditta autorizzata a questo tipo di attività.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- 1) Pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, etc..
- 2) Disinfettare con prodotti disinfettanti autorizzati con azione virucida;
- 3) Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

DISPOSIZIONI PER I DPI

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherine.

La scuola dovrà indicare le modalità di dismissione dei DPI.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità potranno essere necessari ulteriori DPI (protezione occhi, viso e mucose).



DISPOSIZIONI PER GLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato (numero massimo consentito per aree).

L'utilizzo delle aule per il personale docente e i locali adibiti a mensa scolastica sono consentiti nel rispetto delle distanze sociali con la possibilità di erogazione pasti per fasce orarie differenziate.

La somministrazione del pasto dovrà prevedere la distribuzione di mono porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso.

Analoghe indicazioni dovranno essere seguite per le aree di distribuzione bevande e snack dove il Regolamento d'Istituto ne indicherà modalità d'uso per limitare il rischio di assembramento.



DISPOSIZIONI PER GLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni, gli Enti Proprietari dovranno certificarne l'idoneità in termini di sicurezza dei medesimi locali.

Con specifica convenzione dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei relativi piani di sicurezza.

SUPPORTO PSICOLOGICO

E' stata attivata una convenzione tra il Consiglio Nazionale degli Psicologi e il Ministero dell'Istruzione per promuovere il sostegno psicologico al fine di fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.



DISPOSIZIONI IN CASO DI PERSONA SINTOMATICA

Nel caso di una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria.


Di seguito le disposizioni in sintesi:

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

Il coordinamento successivo sarà realizzato dai Dipartimenti di Prevenzione territoriali competenti.

In ogni Dipartimento di Prevenzione Territoriale sarà individuato un referente per i Dirigenti Scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata alle necessità.

Nel più vasto contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.



FASE 2: MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Le criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio cosiddetti "fragili" prevista dal Decreto Rilancio. Alcune cose di cui sarebbe bene tener conto.

Il comma 1 dell'articolo 83 del Decreto-legge recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" del 20/05/2020 (cd [decreto Rilancio](#)) recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente".

Con tale decreto viene quindi introdotta, sia pure in assenza di una definizione compiuta, un tipo di sorveglianza sanitaria denominata quale "eccezionale" in ragione dell'attuale fase di emergenza sanitaria per la malattia Covid-19 e tesa alla tutela di particolari categorie di lavoratori, considerati "maggiormente esposti a rischio di contagio", comunemente definiti "lavoratori fragili" in relazione ad altre precedenti disposizioni.

Nel comma citato vengono elencate le condizioni che giustificano questa particolare tutela, cioè:

- età;
- immunodepressione congenita o acquisita (anche da patologia COVID-19);
- esiti di patologie oncologiche;
- svolgimento di terapie salvavita;
- comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Si tratta di una elencazione per forza di cose generica, che va dunque sostanziata e ulteriormente dettagliata nell'applicazione concreta della norma.

Al riguardo va precisato che disposizioni normative precedenti avevano stabilito che i dipendenti pubblici e privati già riconosciuti *portatori di handicap in situazione di gravità* ex art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in possesso di certificazioni attestanti da parte delle autorità sanitarie competenti una condizione di invalidità derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ricorrendo le condizioni di maggiore rischiosità a causa del lavoro svolto, potevano esserne esentati con prescrizione del MMG e fino alla data del 30 aprile, poi differita al 31 Luglio p.v. dal medesimo decreto Rilancio.

Negli altri casi e per le altre condizioni patologiche, succintamente elencati dal decreto e approfonditi dalle società scientifiche del settore, dovranno essere individuate misure adeguate per la tutela della salute di questi lavoratori suscettibili come ad esempio l'accesso allo **smart working**, ove possibile, o la predisposizione di altre soluzioni con modifiche organizzative o ambientali da individuare caso per caso dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico competente.

E' palese come i destinatari e protagonisti al tempo stesso della sorveglianza sanitaria eccezionale sia il **medico competente**, tra l'altro già nominato dall'**IC Porto Azzurro** nella persona del **Dott. Martini Giovanni**. Da tenere presente che tale controllo deve essere richiesto dal datore di lavoro, il che presuppone che lo stesso sia consapevole della situazione di fragilità del proprio dipendente - reale o presunta - e che dunque lo segnali all'INAIL per verificarne la sussistenza (a meno di non decidere di nominare un proprio medico competente, come detto prima, per la sua azienda).

CIRCOLARE MINISTERO ISTRUZIONE DEL 04.09.2020 LAVORATORI FRAGILI

Il Ministero dell'Istruzione, al fine di creare il giusto approccio per la definizione e trattazione dei cosiddetti "lavoratori fragili", ha emanato una Circolare che, precisando meglio quanto già previsto precedentemente, tende a chiarire alcuni aspetti procedurali utili per il contesto prossimo venturo dell'avvio dell'anno scolastico.

La Circolare, riprendendo il primo documento del 29.04.2020, cerca di restringere la sfera d'azione per poter considerare un lavoratore "fragile", partendo proprio dalle prime indicazioni stabilite in aprile e cioè:

- > 55 anni di età
- Patologie respiratorie
- Patologie cardiovascolari

La Circolare poi, esaminando le evidenze degli ultimi 4 mesi, pone l'accento sugli esami dei deceduti e sui dati trattati dall' ISS, constatando che:

- L'età non risulta un parametro di riferimento.
- In aggiunta alle patologie prima richiamate sono state registrate comorbilità di rilievo negli immunodepressi e in chi aveva malattie oncologiche.

Queste considerazioni portano ad una sostanziale rivisitazione del concetto di "lavoratore fragile", sganciando automatismi prima possibili (vedi l'età > 55 anni), producendo la necessità di definire un "lavoratore fragile" solo quando alla maggiore età vi sia congiuntamente una comorbilità che possa integrare un maggior rischio.

La Circolare esamina quindi le indicazioni operative:

- 1) Mettere in condizione i lavoratori affetti da patologie con scarso compenso clinico (respiratorio, cardiovascolare e metabolico) di accedere alla Sorveglianza Sanitaria a mezzo del MC.
- 2) Le eventuali richieste dovranno essere supportate da evidenze cliniche e documentazione medica a supporto del MC.
- 3) Eventuali Istituti Scolastici sprovvisti del MC dovranno attuare quanto previsto dall'art. 83 del Decreto n° 34/2020.

Il Datore di Lavoro dovrà fornire al MC tutte le informazioni circa la mansione svolta, la postazione di lavoro, nonché tutte le informazioni circa l'integrazione al DVR (misure per mitigare il rischio secondo il protocollo condiviso del 24.04.2020).

Al termine il MC determinerà il giudizio di NON IDONEITA' TEMPORANEA solo nei casi dove non si ci siano soluzioni alternative come a esempio, nel caso di un addetto alla segreteria, il possibile trasferimento della postazione lavorativa in una stanza ad esso esclusivamente dedicata.

Tale visita potrà essere ripetuta sulla base di evoluzioni delle conoscenze scientifiche.

La Circolare conclude come dovranno essere effettuate le visite, dove possibilmente e con quali accorgimenti (ad es. con l'uso della mascherina e in luoghi ben areati).

La Circolare si sofferma, infine, sull'eventualità di non eseguire determinati esami, quale ad esempio la spirometria, qualora non presenti idonei dispositivi di protezione.

LA FORMAZIONE DEL REFERENTE COVID-19 NELLE SCUOLE

A poche settimane dall'inizio delle scuole, ci sono ancora alcuni aspetti che devono essere confermati e decisi, sia a livello nazionale che a livello regionale. Una certezza è invece la presenza in ogni istituto scolastico di almeno due referenti COVID-19. A parlare di questa figura è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" redatto da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.

La riapertura delle scuole, considerando anche l'aumento dei casi di positività ai tamponi di questo ultimo periodo, comporta dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. È quindi fondamentale che in ogni scuola siano presenti degli addetti formati in grado di rispondere prontamente a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché di attuare strategie di prevenzione previste nei protocolli. Ogni scuola dovrà seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico nonché eventuali Ordinanze Regionali. Ovviamente le persone identificate come referenti dovranno conoscere e poter sempre avere accesso alle norme in vigore. Ad oggi, in particolare, i seguenti documenti rappresentano l'attuale riferimento:

- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 del Ministero dell'Istruzione
- Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del Comitato Tecnico Scientifico
- Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

Proprio secondo l'ultimo rapporto citato, si raccomanda (raccomandazione che potrebbe diventare obbligo quando governo e/o regioni legifereranno riguardo questa tematica) alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di: "identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire".

In pratica in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa.

Il rapporto ISS COVID-19 n. 58, specifica che **"Il referente del DdP (ovvero il referente che ogni ASL deve istituire e che dovrà tenere i rapporti con i referenti scolastici) e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati"**.

Tali procedure non mireranno solamente alla prevenzione ma dovranno occuparsi anche della gestione dei casi sospetti o confermati di Covid19 a scuola. Per raggiungere gli obiettivi in entrambi gli aspetti (prevenzione e gestione emergenza) il referente dovrà essere formato su:

- Corrette modalità di sanificazione "regolare e periodica" degli ambienti e sanificazione straordinaria a seguito di caso accertato
- Corrette modalità di scelta e utilizzo DPI
- Modalità di comunicazione sia con il caso sospetto/confermato che con il referente dell'ASL nonché con gli enti preposti (118, medici curanti ecc).

È necessaria infatti una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e Dipartimenti di prevenzione delle ASL (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

Infine per quanto riguarda gli aggiornamenti i referenti scolastici covid19 dovranno rimanere aggiornati anche sulle più recenti scoperte riguardanti la patologia e il SARS COV 2, sull'andamento dei casi, sulle nuove fonti normative, questo anche grazie allo stretto contatto con il referente ASL del DdP.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure sopra descritte, in ogni istituzione scolastica, il DS valuterà la costituzione di una Commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale Commissione sarà presieduta dal DS.



COMUNICATO DEL CTS DEL 31.08.2020

A partire da maggio il CTS ha elaborato diversi documenti con elementi tecnici di valutazione, sottoposti al decisore politico, circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza per la riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico.

In particolare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all'uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età:

- **Fra 6 e 11 anni:** uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la *compliance* del bambino nell'utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento.
 - **Dai 12 anni in poi:** utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti.
- La *consensus conference* OMS del 31 agosto ribadisce la necessità di affiancare l'uso delle mascherine alle altre misure preventive, quali il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l'etichetta respiratoria, un'accurata informazione ed educazione sanitaria in linguaggio adeguato all'età degli studenti.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

il CTS ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento.

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l'importanza dell'uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:

- Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Si sottolinea che l'uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell'ambiente e personale, ricambio d'aria, sanificazione ordinaria...).

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall'autorità sanitaria che potrà prevedere l'obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.

Il CTS dichiara inoltre che saranno vietate le mascherine di comunità (quelle in tessuto personalizzabili) preferendo quelle chirurgiche.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Negli ambienti scolastici in cui i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il metodo che segue permette una rapida classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per singolo lavoratore.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l'individuazione del livello di rischio e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

L'indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (se presente), acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (se designato).

Considerata la rapida evoluzione dell'emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 31 marzo 2020.


Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice $D \times P \times K$ dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l'entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate.

E' prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:

- Attribuzione del parametro **D** in una scala tra 2 e 3
- Attribuzione della probabilità **P** in una scala tra 1 e 5
- Attribuzione del fattore correttivo **K** compreso tra 0,67 e 1
- Calcolo del rischio **R**.

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (**azzurro**): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Rischio trascurabile (**verde**)
- Rischio basso (**giallo**)
- Rischio medio (**arancio**)
- Rischio Alto (**rosso**).



La valutazione va effettuata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi singoli se questi hanno peculiarità significative ai fini della valutazione.

Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la congruenza tra queste e le misure coordinate dei decreti della presidenza del consiglio dei ministri 1/3/20, 8/3/20, 9/3/20, 11/3/20 e in particolare 26/4/2020.

DEFINIZIONI

Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del 22.02.2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto **almeno una** delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;
- essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti
- una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri
- un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.



CHECK LIST D.LGS 81/08

TITOLO X D.LGS 81/08

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione con persone modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro. Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08.

Tale check-list presenterà due colorazioni a seconda del fatto che si debba fare un'azione (VERDE) oppure che tale atto non risulti applicabile nel caso del luogo di lavoro in esame (ROSSO SCURO).



Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:		
Art. 271 c 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Rif: scheda successiva
Art. 271 c 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Cfr: introduzione
Art. 271 c 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Cfr: schede di valutazione
Art. 271 c 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Cfr: paragrafi successivi
Art. 271 c 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di ag. biologici utilizzati	Nessuno
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:		
Art. 271 c 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, è <u>pari a quello della popolazione generale.</u>
Art. 271 c 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui la lett. a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario
Art. 271 c 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Rif: Firme del DVR
Art. 271 c 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Cfr: paragrafi successivi
Art. 271 c 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile
In particolare, il datore di lavoro:		
Art. 272 c 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile
Art. 272 c 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif: applicazione misure specifiche

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 272 c 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile
Art. 272 c 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c 2	l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Cfr: paragrafi successivi
Art. 272 c 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile
<i>In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:</i>		
Art. 273 c 1	1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Rif: servizi igienici e misure specifiche
Art. 273 c 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Cfr paragrafi successivi
Art. 273 c 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato
<i>Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</i>		
Art. 278 c 1	1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo su COVID-19

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 278 c 1	b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
Art. 278 c 1	e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
Art. 278 c 1	f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile
Registro degli esposti e degli eventi accidentali:		
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile



SCHEDA 1 - ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ

Gruppo agente biologico	Possibilità di causare malattie in soggetti umani	Rischio per lavoratori	Probabilità di propagazione alla comunità	Misure profilattiche e terapeutiche	Allegato XLVI D.Lgs. 81/2008	esempi
1	Poca					
2	Si	Basso	Basso	Disponibili ed efficaci	123 batteri; 66 virus; 59 parassiti; 20 funghi;	Botulino; Morbillo; Legionella; tetano; Leptospira
3	Gravi	Serio	Probabile	Disponibili ed efficaci	28 batteri; 52 virus; 10 parassiti; 6 funghi;	Epatite C; BSE; AID;S
4	Gravi	Serio	Elevato	Non disponibili	11 virus	Ebola

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2.

La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 31 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa **pari a 3** specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

STEP NUMERO 1: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITA'



PARAMETRO	Valore	Barrare
GRAVITA'	2	
	3	X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

SCHEDA 2 - ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ

Per l'azienda in oggetto, fatte le dovute analisi e raccolti i dati pertinenti, tra le circostanze / evidenze che seguono, è stata individuata quella peggiorativa e assegnato il relativo punteggio di probabilità.

	Circostanza / evidenza	Punteggio
Bassissima probabilità di diffusione del contagio	Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.	1
	Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 giorni..	1
	Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all'azienda negli ultimi 14 giorni.	1
	Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 giorni.	1
	Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una delle casistiche che seguono.	1
Bassa probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi.	2
	Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione.	2
	Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con persone che potrebbero essere infette.	2
Media probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi /regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3
	Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c'è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.	3

	Circostanza / evidenza	Punteggio
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si sono verificati casi.	3
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si sono rivelati <i>sospetti</i>	3
Elevata probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree.	4
	Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.	4
	Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario).	4
Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati).	5
	Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confermati).	5
	E' stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni.	5



STEP NUMERO 2: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA PROBABILITA'

PARAMETRO	Valore	Barrare
Probabilità	1	
	2	
	3	X
	4	
	5	

SCHEDA 3 - ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K

Sono state poi individuate le circostanze / evidenze tra quelle che seguono, ed è stata registrata quella **pertinente** ed assegnato il relativo punteggio.

STEP NUMERO 3: ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO K



PARAMETRO	Evidenza	Valore	Barrare
K	Le attività sono state svolte adottando procedure ben precise e idonee misure di contenimento (ad esempio, rispetto di tutte le direttive aziendali e ministeriali etc.). Il personale è adeguatamente informato e, se del caso, formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di infezione da coronavirus.	0,67	
	Le attività sono state svolte adottando cautele e misure atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia, misure di igiene personale etc.). Il personale è informato e, se del caso, formato e addestrato relativamente ai comportamenti da adottare per prevenire l'infezione.	0,83	X
	Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra	1	

SCHEDA 4 - ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Si è quindi identificato il livello di rischio secondo $R = D \times P \times K$.

D	P	K	R
3	3	0,83	7,47

A questo punto è possibile classificare il rischio secondo lo schema che segue.

STEP NUMERO 4: CLASSIFICARE IL RISCHIO



Parametro	Valore	Classificazione	Barrare
R	1 ÷ 3	Trascurabile	
	4 ÷ 6	Basso	
	7 ÷ 8	Medio	X
	9 ÷ 15	Alto	

Al termine di queste analisi è possibile adottare la scheda di comportamento generale (SCHEDA AZZURRA) ed associare quella corrispondente al proprio livello di rischio, in questo caso:

ARANCIO

(MEDIO)

SCHEDA AZZURRA

(VALIDA IN OGNI CASO)

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute
- Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
- Igiene legata alle vie respiratorie:
 - starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
 - lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
- Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici salvo non siano prescritti dal medico.
- Mantenere pulite le superfici di lavoro.
- Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri.
- Arieggiare frequentemente i locali.
- Non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale.
- Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

SCHEDA VERDE

(RISCHIO TRASCURABILE)

In più rispetto alla scheda azzurra:

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

SCHEDA GIALLA

(RISCHIO BASSO)

In più rispetto alle precedenti:

- monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
- informare immediatamente il medico di base e il DL in caso di sospetta infezione.

SCHEDA ARANCIO

(RISCHIO MEDIO)

In più rispetto alle precedenti:

- Nei 14 gg successivi alla potenziale esposizione mettere il lavoratore in condizione di lavorare da remoto in modalità telelavoro o smart working
- Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus e gli altri lavoratori
- Adottare specifiche procedure per fare in modo che l'interazione con le persone non comporti possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA

(RISCHIO ALTO)

In più rispetto alle precedenti:

- Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus
- Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sulla scorta della presente valutazione, si rimanda al **PROTOCOLLO SICUREZZA SCUOLE**, approvato in data 6 giugno 2020 nel quale il Ministero dell'Istruzione, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali

ANTICONTAGIO, redatto in coerenza con il DPCM 26.04.2020 e le linee guida emanate per le attività produttive (14.03.2020 e 24.04.2020 in particolare) per le relative misure preventive e protettive adeguate alla realtà delle lavorazioni e al rischio rappresentato.

ALLEGATI

Pag. 19 - OPUSCOLO COVID-19

Pag. 20 - SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI

Pag. 21 - RICHIAMI DAL DLGS.N° 81/2008

Pag. 22 - VERBALE PER CONSEGNA DPI E PRESIDII ANTI-CONTAGIO

Pag. 25 - INFORMAZIONE SUL CORRETTO USO DI GUANTI E MASCHERINE

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrn Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

SCHEDA INFORMATIVA LAVAGGIO MANI

Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



Fonte: World Health Organization

RICHIAMI DAL DLGS. N° 81/2008

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro: ...

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; ...

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

VERBALE PER CONSEGNA DPI E PRESIDII ANTI-CONTAGIO

La sottoscritta **DI BIAGIO LORELLA** nella sua qualità di DS dell' **IC
COMPRESIVO DI PORTO AZZURRO**

DICHIARA

1. di aver fornito ai sotto indicati lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previa consultazione del documento di valutazione dei rischi e del Protocollo Anticontagio.
2. di aver informato e formato i lavoratori sulle modalità di uso di tali dispositivi.
3. di aver informato i lavoratori che i DPI sono "personali" pertanto dopo l'uso devono essere eliminati (se monouso) o conservati nel proprio armadietto o cassetto (se riutilizzabili).
4. di aver informato i lavoratori che è loro preciso dovere:
 - a. Usare i DPI con cura ed in modo appropriato; non modificare in qualche modo il funzionamento dei DPI;
 - b. Segnalare al sottoscritto eventuali anomalie e richiedere immediatamente la sostituzione in caso di rottura, usura, funzionamento dei DPI; esaurimento o perdita.
5. di aver informato i lavoratori che il mancato rispetto di quanto sopra citato comporta, per i lavoratori, una ammenda da € 245,70 a € 737,10 o l'arresto fino ad un mese (art. 59 del D.Lgs. 81/2008).
6. di compilare correttamente la seguente **tabella**:

Cognome e Nome del lavoratore	DPI N° 1	Presidio N° 2	DPI N° 3	DPI N° 4	DPI N° 5	DPI N° 6	DPI N° 7	DPI N° 8	Data consegna DPI	Firma lavoratore	Firma titolare
	 INDUMENTI DI LAVORO	 GEL DISINFETTANTE Da tenere in auto e usare per strada in caso di necessità	 INDUMENTI DI PROTEZIONE MONOUSO EN 14126	 GUANTI MONO-USO UNI EN 374 Contro rischi chimici e microbiologici	 GUANTI DA LAVORO IN GOMMA DI LATTICE UNI EN 374 Contro rischi chimici e microbiologici	 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE III categoria Contro polveri e rischio biologico FFP2 (tipo chirurgico) UNI EN 149	 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE I categoria Rischio Biologico UNI EN 166	 OCCHIALI O VISIERA Protezione da spruzzi UNI EN 166			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

NB: Nelle celle relative ai DPI/presidi indicare la quantità.

Cognome e Nome del lavoratore	DPI N° 1	Presidio N° 2	DPI N° 3	DPI N° 4	DPI N° 5	DPI N° 6	DPI N° 7	DPI N° 8	Data consegna DPI	Firma lavoratore	Firma titolare
	 INDUMENTI DI LAVORO	 GEL DISINFETTANTE Da tenere in auto e usare per strada in caso di necessità	 INDUMENTI DI PROTEZIONE MONOUSO EN 14126	 GUANTI MONOUSO UNI EN 374 Contro rischi chimici e microbiologici	 GUANTI DA LAVORO IN GOMMA DI LATTICE UNI EN 374 Contro rischi chimici e microbiologici	 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE III categoria Contro polveri e rischio biologico FFP2 (tipo chirurgico) UNI EN 149	 PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE I categoria Rischio Biologico UNI EN 166	 OCCHIALI O VISIERA Protezione da spruzzi UNI EN 166			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

NB: Nelle celle relative ai DPI/presidi indicare la quantità.

USO DI GUANTI E MASCHERINE

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER TALUNI DPI

I GUANTI

Quando usare i guanti

Nel corso delle attività assistenziali a qualunque cliente, è necessario indossare guanti quando è prevedibile il contatto con sangue (comprese cute lesa e ferite), mucose, tutti i liquidi biologici, secrezioni, escrezioni (*escluso il sudore*), droplet sulla merce..



Come si indossano ?

- I guanti devono essere indossati, prima dell'inizio di qualsiasi procedura in cui può verificarsi un'esposizione / contaminazione, tenendo la fine del guanto aperto con una mano per consentire all'altra mano di entrare facilmente
- Non indossare gioielli sotto i guanti

Come si rimuovono?

- Con la mano A pizzicare il fondo del guanto della mano B e sfilarlo rovesciandolo. Raccogliere il guanto sfilato nel palmo della mano A.
- Inserire le dita della mano B all'interno del guanto della mano A e sfilare anche il secondo guanto rovesciandolo.



Avvertenze


- Importante è la scelta della taglia corretta dei guanti, ad esempio piccola, media o grande.
- Non utilizzare guanti lacerati, forati o danneggiati
- Può essere necessario cambiare i guanti tra attività all'interno del proprio turno per evitare la contaminazione incrociata.
- Una volta terminata l'attività per cui risulta necessario utilizzare i guanti, rimuoverli immediatamente

LE MASCHERINE


Le mascherine devono essere indossate solo nel contatto ravvicinato (< 1,8 m) con utenti/colleghi a rischio di malattie trasmissibili attraverso l'aria (effetto droplet)



Come si indossano ?



1. prendere la mascherina dalla parte della conchiglia e premere il facciale contro il viso con il fermanaso sopra il ponte del naso



2. tirare l'elastico inferiore sopra la testa e posizionarlo sotto le orecchie e allo stesso tempo tirare e posizionare l'elastico superiore sulla sommità della testa



3. usare entrambe le mani per modellare il fermanaso metallico alla forma del vostro naso.



4. effettuare il test di controllo (FIT TEST): portare le mani sulla mascherina e espirare vigorosamente: se si avverte flusso d'aria attorno al naso, posizionare nuovamente il respiratore.

Come si rimuovono ?

toccare solo le stringhe/elastici e non la superficie potenzialmente contaminata

Avvertenze

- Rimuovere immediatamente le mascherine una volta che si è finita l'attività per le quali è obbligatorio l'utilizzo e sanificarle.
- Se la mascherina viene strappata o comunque danneggiata deve essere rimossa immediatamente.
- Le mascherine devono essere conservate in un luogo pulito e asciutto
- La mascherine devono essere conservate nella loro confezione originaria.
- Barba, basette lunghe possono ridurre l'efficienza e la tenuta del facciale

AGGIORNAMENTI



Oggetto: CONSEGNA: DVR INTEGRAZIONE COVID-19 - ISTITUTO COMPrensivo PORTO AZZURRO

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 11/09/2020, 14:44

A: michele.mazzarri@pec.eppi.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/09/2020 alle ore 14:44:27 (+0200) il messaggio "DVR INTEGRAZIONE COVID-19 - ISTITUTO COMPrensivo PORTO AZZURRO" proveniente da "michele.mazzarri@pec.eppi.it" ed indirizzato a "michele.mazzarri@pec.eppi.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200911144422.00702.46.2.68@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: DVR INTEGRAZIONE COVID-19 - ISTITUTO COMPrensivo PORTO AZZURRO

Mittente: Michele Mazzarri PEC <michele.mazzarri@pec.eppi.it>

Data: 11/09/2020, 14:43

A: michele.mazzarri@pec.eppi.it

— Allegati: —

dati-cert.xml	903 bytes
postacert.eml	3,4 MB
DVR INTEGRAZIONE COVID - IC PORTO AZZURRO.pdf	2,5 MB